

N° PAP-03347-2024

*Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 30/09/2024 al 15/10/2024*

*L'incaricato della pubblicazione  
EMANUELA MARTUCCI*



## **Città di Ercolano**

Città Metropolitana di Napoli

### **SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI**

## **Ordinanza Sindacale N°: 83/2024**

**Sindaco: CIRO BUONAJUTO**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'immobile sito in Ercolano in vico Giardini 9**

## IL SINDACO

**Vista** la relazione di sopralluogo prot. n. 50484 del 30/08/2024, redatto dal personale della Polizia Municipale e dell'U.T.C. intervenuti, a seguito di segnalazione dei VV.FF. intervenuti in data 30/08/2024 in vico Giardini 9 – Fabbricato in N.C.E.U. al foglio 11, particella 371, di seguito riportato, cita testualmente:

*“Si rilevano diffusi distacchi di intonaci e parte cementizia di copriferro con la rottura dei laterizi in camera da letto in prossimità del balcone della camera stessa in relazione all'unità immobiliare posta al piano terzo di proprietà dei sigg. [redacted] e occupata dalla madre, sig.ra [redacted]”*

*Il tutto dovuto ad infiltrazioni dal lastrico di copertura.*

### **Preso atto,**

- che per il fabbricato in oggetto risulta amministrato dal sig. Scognamiglio Vincenzo pec: [redacted]

**Ritenuto**, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità, come descritto nel verbale prot. n. 50484 del 30/08/2024.

**Richiamato** l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*.

**Rilevato** che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

**Richiamato** l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

## ORDINA

Al sig.:

[redacted] in qualità di amministratore di  
condominio

**la messa in sicurezza “ad Horas” della facciata del fabbricato in oggetto al fine di garantire la sicurezza di passanti con l'obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un**

**tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo, nelle more, l'inibizione dei balconi e delle aree esterne.**

**P R E A V V E R T E**

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l'informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all'effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita "*il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929*".

**D I S P O N E**

\_la notifica della presente Ordinanza al sig.:

 in qualità di amministratore di condominio

Copia del presente atto va inviata:

- **alla Prefettura di Napoli;**
- **al Comando VV.F. di Napoli;**
- **al Commissariato di P.S. Portici –Ercolano;**
- **alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;**
- **alla Polizia Municipale di Ercolano.**

**L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.**

**IL SINDACO**

Avv. Ciro Buonajuto